

IVA

Mancato ricevimento della fattura: procedura di regolarizzazione

di Federica Furlani

L'articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio debba **emettere fattura**.

La fattura deve essere emessa al **momento di effettuazione dell'operazione**, determinato ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto, e quindi **in linea generale**:

- al momento della **stipula dell'atto**, se l'operazione ha per oggetto il trasferimento di **beni immobili**;
- al momento della **consegna o spedizione**, se riguarda **beni mobili**;
- al momento del **pagamento del corrispettivo**, se riguarda **prestazioni di servizi**.

Le **casistiche particolari** (cessioni con effetti differiti, fatturazione differita, pagamento antecedente, ...) sono regolate dallo stesso articolo 6.

Ma cosa succede - ipotesi non così infrequente nella pratica commerciale - se il cliente **non riceve** la fattura? O se la riceve con **indicazioni errate**?

In questi casi il cessionario non può ritenersi "estraneo" alla vicenda, anche se ha invitato il fornitore ad emetterla o a correggerla: la normativa Iva gli impone infatti degli **obblighi specifici**, esponendolo oltretutto a precise **sanzioni**.

Nel caso di **mancato ricevimento della fattura**, è l'acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

In particolare, se il soggetto passivo non riceve la fattura **entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, deve, **entro il trentesimo giorno successivo**:

- **emettere autofattura in duplice copia** contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 DPR 633/1972;
- procedere al **versamento dell'imposta** (se si tratta di operazione imponibile) mediante F24 (codice tributo "9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione");
- **presentare all'ufficio competente l'autofattura**, allegando copia del versamento.

Avvenuta la regolarizzazione, l'Ufficio restituirà al contribuente un esemplare dell'autofattura

con l'**attestazione** della regolarizzazione e del pagamento, e questo documento andrà registrato nel registro acquisti, in modo da portare in **detrazione** l'imposta secondo le regole ordinarie.

Ad esempio, nel caso di merce pervenuta il 20 febbraio 2016, se entro il 20 giugno 2016 (termine di quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione) non è pervenuta la relativa fattura d'acquisto, entro il 20 luglio 2016 occorre versare l'Iva con modello F24, emettere l'autofattura e far pervenire il tutto all'ufficio territorialmente competente.

È chiaro che, qualora la fattura fosse stata già interamente pagata, l'Iva risulterebbe pagata due volte (al momento del pagamento del fornitore e con F24 ed emissione dell'autofattura): in tal caso l'unica soluzione per recuperare l'Iva versata in misura doppia sarebbe quella di instaurare una **causa** nei confronti del fornitore.

Nell'ipotesi di **ricevimento di fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura**, l'acquirente/committente deve:

- **emettere un'autofattura in duplice copia** contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 DPR 633/1972;
- procedere all'eventuale **versamento della maggiore imposta** mediante F24 (codice tributo 9399);
- **presentare all'ufficio competente l'autofattura**, allegando copia del versamento.

Anche in questo caso, avvenuta la regolarizzazione, l'Ufficio restituirà al contribuente un esemplare dell'autofattura con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, e questo documento andrà registrato nel registro acquisti.

Se la procedura sopra descritta non viene attivata nei tempi indicati, è prevista per l'acquirente/committente che non ha regolarizzato l'operazione **una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta evasa**, con un minimo di 258 euro (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).

È in ogni caso possibile avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, prima che la sanzione sia stata notificata dagli Uffici e non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività accertative.

Si evidenzia che **non è previsto da parte dell'Ufficio il recupero dell'imposta** nei confronti dell'acquirente/committente poiché l'imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario (circolare n. 23/E/1999, punto 2.7).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Bologna

Milano

Verona

